



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 09 LUGLIO 2026

Riunione dell'01 luglio 2026

118.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- **Sig. G. M. – Atleta – in persona dei titolari della responsabilità genitoriale**
- **S.S. VT CLUB SRL (VT ERREDI ASCENSORI) in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vicepresidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

- **M. G.**, quale atleta della società VT ERREDI ASCENSORI: "per aver al termine di una gara di campionato ufficiale Fipav, durante il saluto finale obbligatorio tra le squadre, colpito con violenza la mano di un atleta avversario, provocandogli una frattura con prognosi di 30 giorni; fatto avvenuto a gioco fermo con l'aggravante di cui all'art. 102 comma 1 lett. b) e d) del Regolamento Giurisdizionale, in violazione degli Artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, Art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, Art. 18 Statuto FIPAV, Art. 18 R.A.T. e Artt. 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale".

- **VT ERREDI ASCENSORI**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore: "per responsabilità oggettiva della Società ai sensi dell'art. 76 comma 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato M. G."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Giudice Sportivo Territoriale Treviso/Belluno che nell'omologare la gara 4678 del 4 Marzo 2026 ha ritenuto inviare gli atti alla procura federale per i fatti accaduti al termine dell'incontro.

La procura federale sulla base della documentazione acquisita e precisamente della segnalazione della Presidente del CP Treviso/Belluno, del referto e rapporto di gara e della documentazione foto-video acquisita, si determinava al deferimento dell'atleta e della società.

Il Tribunale ricevuto l'atto di deferimento fissava la data odierna per la discussione. Risultavano collegati il Procuratore Federale aggiunto Avv. Umberto Pantanella, l'avv. Alessio Rui e con esso



presenti sia l'atleta che i genitori titolari della responsabilità genitoriale, il Presidente della VT ERREDI Ascensori.

Il sostituto Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento concludendo con la richiesta di due giornate di squalifica del tesserato e la multa di € 500,00 a carico della società.

La difesa dell'incolpato nel riportarsi alla propria memoria insisteva per l'ammissione della prova testimoniale già articolata negli scritti difensivi evidenziando come i fatti accaduti non rivestissero quel carattere di violenza come traspariva dall'atto di deferimento.

Il Presidente della società ha reso dichiarazioni spontanee affermando che fra le due società non c'era mai stato alcun problema, che la tifoseria della società anche avversaria era stata invitata a tenere un comportamento più contenuto e che comunque l'atleta incolpato non era stato utilizzato nelle gare successive ritenendo con ciò di aver concretato un'ipotesi di ravvedimento da valutare anche ai fini della sanzione.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale ha letto il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale ritiene che risulta provato e neanche smentito, il fatto oggetto del capo di incolpazione.

La difesa nella propria memoria e nella discussione ha contestato che l'atto posto in essere potesse essere considerato violento; qualificava infatti l'atto come un mero gesto di stizza o insofferenza per le provocazioni subite.

Rilevava poi come nonostante il referto medico prevedesse una prognosi di trenta giorni, il danneggiato avesse partecipato ad una gara dopo 25 giorni; contestava, anche per questi motivi, la sussistenza delle circostanze aggravanti e chiedeva al contrario che venissero valutate le circostanze attenuanti riferite al fatto che l'azione era stata causata da uno stato d'ira e che l'atleta si era adoperato per attenuare le conseguenze del proprio gesto non partecipando alla gara di ritorno.

Le argomentazioni della difesa non possono essere accolte; sussiste infatti l'aggravante prevista dall'art. 102 comma 1 lettera b) essendo evidente il danno fisico creato all'avversario. Non si ritiene invece di valutare circostanze attenuanti così come richieste. Non è certo la provocazione che rende meno grave il comportamento tenuto. Neanche vi è prova che vi sia stato un gesto riparativo da parte dell'atleta; prova che non può risiedere nel non aver partecipato a gare successive. Sul punto si rileva come, a domanda del Presidente, è stato risposto che l'incolpato non aveva comunicato le scuse al



danneggiato, circostanza che sarebbe stata valutata come attenuante. La richiesta istruttoria articolata dalla difesa, per quanto sopra riportato, non si ritiene utile ai fini del decidere.

Per quanto riguarda la società la stessa risponde per responsabilità oggettiva, non avendo fornito alcuna prova di essersi preventivamente attivata per evitare simili comportamenti da parte dei propri tesserati.

Il fatto riveste pertanto i caratteri di gravità e, con l'applicazione dell'aggravante di cui in parte motiva, si applica la sanzione come da dispositivo

PQM

Dispone:

Nei confronti dell'atleta M. G. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per quattro giornate di gioco.

Nei confronti della V.T. Arredi Ascensori in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di € 500,00 (Cinquecento/00)

Roma, 06 Luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 Luglio 2026